

REVISORE UNICO
COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Verbale n. 13 del 4 agosto 2025

Oggetto: **VARIAZIONE PTFP 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO PIAO**

Premesso che la sottoscritta Dott.ssa Anna Rita Balzani nominata Revisore Unico del Comune di Forlimpopoli con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2024,

VISTO

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art.1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - b) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art 1, comma 557-ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art.1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- il documento recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di

personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;

- l'art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019 il quale prevede che “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, avente oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, emanato in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 sopra richiamato, pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020.

TENUTO CONTO CHE

- con verbale n. 5 del 25/03/2025 l'Organo di Revisione ha accertato che la programmazione dei fabbisogni di personale 2025-2027 era rispettosa delle limitazioni in materia di spesa di personale generale e specifica per il lavoro flessibile ed è stato rilasciato parere favorevole alla sua approvazione;
- la suddetta programmazione è stata trasfusa nella sezione 3.3 del "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (PIAO);
- con deliberazione di Giunta comunale nr. 38 del 27/03/2025 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE" è stata approvata la suddetta programmazione dei fabbisogni di personale;

VISTO la proposta di deliberazione n. 216 del 30/07/2025 ad oggetto «VARIAZIONE PTFP 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO PIAO», recante una modifica alla sezione 3.3 del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

EVIDENZIATO che la programmazione di fabbisogno del personale così come integrata dalla sopra richiamata proposta di deliberazione:

- trova complessiva copertura nel Bilancio preventivo 2025 – 2027;
- determina un risparmio di spesa quantificato per ogni anno nell'Allegato 1;
- garantisce il rispetto del valore soglia di riferimento ex art dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, come modificato dalla L. nr. 8/2020 di conversione del D.L. nr. 162 del 2019;
- garantisce il rispetto del tetto di spesa di personale indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;
- garantisce il rispetto del limite di spesa di cui all'art 9 comma 28 del D.l. 78/2010;

PRESO ATTO che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e Rendiconti;

DATO ATTO CHE:

- il valore di riferimento del Comune rispetto alle fasce previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal decreto ministeriale 17 marzo 2020 è il seguente:

	Anno	Documento di bilancio	Importo	Valore % di riferimento (*)	Valore - soglia % medio (tab. 1)	Fascia di appartenenza
Spesa di personale	2024	Rendiconto	2.582.567,71	23,65%	27%	f (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti)
Entrate correnti	Media triennio 2022-2024	Rendiconto	11.013.024,48			
FCDE	2024	Assestato	95.048,45			

*Il valore % di riferimento è dato dal rapporto tra Spesa di Personale ed Entrate correnti al netto del FCDE (media triennio 2022-2024)

RILEVATO CHE:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21.05.2018 nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

Il Revisore Unico sulla base delle verifiche e delle analisi eseguite sulla documentazione predisposta e sottoposta alla sua attenzione dall’Ente, nonché alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Mariagrazia Beoni in data 04.08.2025 e di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Francesca Ruffilli in data 04.08.2025;

ACCERTA

che la modifica alla Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027” consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

ASSEVERA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di modifica della programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 di cui alla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto «VARIAZIONE PTFP 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO PIAO».

Forlimpopoli (FC), 4 agosto 2025

Il Revisore Unico

Dott.ssa Anna Rita Balzani

(documento firmato digitalmente)